

Regolamento sulla disciplina della responsabilità scientifica, titolarità e accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo per docenti e ricercatori in alternanza, congedo, aspettativa e collocamento temporaneo fuori ruolo

emanato con n.D.R. Rep. N. 1999/2019 del 21/10/2019

Indice sommario

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 Finalità

Art. 4 Docenti in alternanza/anno sabbatico, docenti e ricercatori in congedo per motivi di studio

Art. 5 Docenti e ricercatori in aspettativa obbligatoria, aspettativa per direzione istituti di ricerca, aspettativa per altro incarico, aspettativa per direzione di struttura complessa ospedaliera

Art. 6 Docenti e ricercatori collocati in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione pubblica, per incompatibilità - direzione IRCCS o collocati temporaneamente fuori ruolo

Art. 7 Disposizioni applicative

Art. 1 (Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per **Fondi di ricerca competitiva, di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo** (d'ora in poi "**Fondi competitivi**"): proventi derivati da progetti di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo, finanziati da organismi internazionali, europei, nazionali e locali a seguito di selezione competitiva

per **Fondi di ricerca di Ateneo**: contributi erogati nell'ambito di iniziative di finanziamento di Ateneo ivi incluso il Budget Integrato per la Ricerca e i fondi competitivi erogati dall'Ateneo

per **Fondi di ricerca commerciale**: proventi acquisiti nell'ambito di contratti commerciali finanziati da soggetti pubblici o privati

per **Accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo** (d'ora in poi "**Accesso ai fondi**"): l'utilizzo di budget da parte del docente/ricercatore su disponibilità presenti sul progetto contabile di cui il docente/ricercatore è titolare

per **Titolare dei fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo** (d'ora in poi "**Titolare dei fondi**"): il docente/ricercatore che può disporre del budget assegnato al

progetto contabile che, in contabilità economico-patrimoniale, si intende quale contenitore di budget alternativo all'unità analitica

per **Fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo acquisiti prima del godimento dell'istituto** (d'ora in poi "**Fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto**"): i fondi di cui è titolare il docente/ricercatore prima della decorrenza dell'istituto

per **Responsabilità scientifica**:

- la responsabilità assegnata dall'ente finanziatore a un docente o ricercatore quale coordinatore di un progetto di ricerca competitiva, di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo
- la responsabilità assegnata all'interno di un partenariato di progetto a un docente o ricercatore come coordinatore del gruppo di ricerca interno all'Ateneo
- la responsabilità assegnata a un docente o ricercatore dall'Ateneo nell'ambito di progetti di ricerca promossi nell'ambito di iniziative di finanziamento di Ateneo
- la responsabilità assegnata a un docente o ricercatore nell'ambito della ricerca commerciale

Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la responsabilità scientifica, la titolarità e l'accesso ai fondi competitivi, fondi di ricerca di Ateneo e fondi di ricerca commerciale da parte di docenti e ricercatori in servizio ad essa afferenti che richiedano di fruire degli istituti di: alternanza/anno sabbatico, congedo per motivi di studio, aspettativa per incompatibilità, direzione istituti di ricerca, altro incarico, direzione struttura complessa ospedaliera, passaggio ad altra amministrazione pubblica e incompatibilità direzione IRCCS e collocamento temporaneo fuori ruolo.

Art. 3 (Finalità)

1. Il Regolamento disciplina per i fondi competitivi, di ricerca di Ateneo e di ricerca commerciale, la possibilità di:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- presentare nuove proposte progettuali
- acquisire la titolarità di nuovi fondi competitivi, di ricerca di Ateneo e di ricerca commerciale e l'accesso agli stessi
- svolgere per conto dell'Ateneo attività previste dal nuovo progetto approvato nel periodo di godimento dell'istituto.

Art. 4 (Docenti in alternanza/anno sabbatico, docenti e ricercatori in congedo per motivi di studio)

1. L'autorizzazione al godimento dell'istituto oggetto del presente articolo viene concessa su domanda dell'interessato, che dovrà contenere anche tutti gli elementi necessari per verificare la compatibilità della fruizione dell'istituto con gli impegni di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo precedentemente assunti, ivi comprese le eventuali proposte progettuali presentate o in corso di presentazione.

2. Ai docenti e ricercatori, durante il periodo di godimento di tali istituti, è consentito quanto segue:

a. Per i fondi competitivi:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le eventuali incompatibilità previste dal programma di finanziamento o emergenti a seguito delle opportune verifiche con l'ente finanziatore o con il coordinatore di progetto. In caso di incompatibilità, i docenti/ricercatori non potranno mantenere la responsabilità scientifica del progetto, né la titolarità e l'accesso ai relativi fondi
- svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le verifiche sopra indicate
- presentare nuove proposte progettuali promosse da enti finanziatori esterni, compatibilmente con le regole disposte dall'ente finanziatore
- acquisire la titolarità di nuovi fondi e l'accesso agli stessi
- svolgere per conto dell'Ateneo attività previste dal nuovo progetto approvato nel periodo di godimento dell'istituto.

b. Per i fondi di ricerca di Ateneo:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le eventuali incompatibilità previste dal programma di finanziamento. In caso di incompatibilità, i docenti/ricercatori non potranno mantenere la responsabilità scientifica del progetto di ricerca, né la titolarità e l'accesso ai relativi fondi
- svolgere attività di ricerca previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le verifiche sopra indicate
- presentare nuove proposte di ricerca e/o nuove richieste di contributo in risposta a iniziative di finanziamento promosse dall'Ateneo compatibilmente con le regole specifiche definite per l'iniziativa

- acquisire la titolarità di nuovi fondi di ricerca e l'accesso agli stessi
- svolgere attività prevista dal nuovo progetto di ricerca approvato nel periodo di godimento dell'istituto

c. Per i fondi di ricerca commerciale:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- svolgere attività di ricerca previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- presentare nuove proposte di ricerca commerciale
- acquisire la titolarità di nuovi fondi di ricerca e l'accesso agli stessi
- svolgere attività prevista dal nuovo progetto di ricerca il cui contratto è stato stipulato nel periodo di godimento dell'istituto.

Art. 5 (Docenti e ricercatori in aspettativa obbligatoria, aspettativa per direzione istituti di ricerca, aspettativa per altro incarico, aspettativa per direzione di struttura complessa ospedaliera)

1. Le autorizzazioni al godimento dell'aspettativa per direzione istituti di ricerca, di aspettativa per altro incarico e di aspettativa per direzione di struttura complessa ospedaliera, vengono concesse su domanda degli interessati. La domanda dell'interessato dovrà contenere anche tutti gli elementi necessari per verificare la compatibilità della fruizione dell'istituto con gli impegni di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo precedentemente assunti, ivi comprese le eventuali proposte progettuali presentate o in corso di presentazione.

a. Per quanto concerne i fondi competitivi, durante il periodo di godimento dell'istituto:

i. è consentito:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le eventuali incompatibilità previste dal programma di finanziamento o emergenti a seguito delle opportune verifiche con l'ente finanziatore o con il coordinatore di progetto. In caso di incompatibilità, i docenti/ricercatori non potranno mantenere la responsabilità scientifica del progetto, né la titolarità e l'accesso ai relativi fondi
- svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le verifiche indicate al punto precedente
- presentare nuove proposte progettuali promosse da enti finanziatori esterni, compatibilmente con le regole disposte dall'ente finanziatore. Per presentare nuove proposte progettuali il docente/ricercatore deve: impegnarsi al rientro nel ruolo in caso

di approvazione del progetto, ottenere il nullaosta della struttura di afferenza all'interno dell'Ateneo e il parere favorevole dell'ente presso il quale il docente/ricercatori è in aspettativa.

ii. non è consentito:

- acquisire la titolarità e l'accesso a nuovi fondi competitivi. L'accesso a nuovi fondi verrà consentito al docente/ricercatore al momento del suo rientro in servizio presso l'Ateneo
- svolgere per conto dell'Ateneo attività previste dal nuovo progetto, approvato nel periodo di godimento dell'istituto. Tali attività potranno essere svolte dal docente/ricercatore al momento del suo rientro in servizio presso l'Ateneo.

b. Per quanto concerne i fondi di ricerca di Ateneo, durante il periodo di godimento dell'istituto:

i. è consentito:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le eventuali incompatibilità previste dal programma di finanziamento. In caso di incompatibilità, i docenti/ricercatori non potranno mantenere la responsabilità scientifica del progetto di ricerca, né la titolarità e l'accesso ai relativi fondi
- svolgere attività di ricerca previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le verifiche indicate al punto precedente
- presentare nuove proposte di ricerca e/o nuove richieste di contributo in risposta a iniziative di finanziamento promosse dall'Ateneo compatibilmente con le regole specifiche definite per l'iniziativa. Per presentare nuove proposte progettuali/richieste di contributo il docente/ricercatore deve: impegnarsi al rientro nel ruolo in caso di approvazione del progetto/richiesta di contributo, ottenere il nullaosta della struttura di afferenza all'interno dell'Ateneo e il parere favorevole dell'ente presso il quale il docente/ricercatore è in aspettativa.

ii. non è consentito:

- acquisire la titolarità e l'accesso ai nuovi fondi di ricerca. L'accesso a nuovi fondi verrà consentito al docente/ricercatore al momento del suo rientro in servizio presso l'Ateneo
- svolgere attività di ricerca previste dal nuovo progetto di ricerca approvato nel periodo di godimento dell'istituto. Tali attività potranno essere svolte dal docente/ricercatore al momento del suo rientro in servizio presso l'Ateneo

c. Per quanto concerne i fondi di ricerca commerciale, durante il periodo di godimento dell'istituto non è consentito:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto

- svolgere attività di ricerca previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- presentare nuove proposte di ricerca commerciale né svolgere nuova attività di ricerca
- acquisire la titolarità di nuovi fondi di ricerca e l'accesso agli stessi.

Art. 6 (Docenti e ricercatori collocati in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione pubblica, per incompatibilità - direzione IRCCS o collocati temporaneamente fuori ruolo)

1. Durante il periodo di godimento di uno degli istituti qui richiamati, ai docenti/ricercatori, relativamente ai fondi competitivi, di Ateneo e commerciale non è consentito:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- presentare nuove proposte progettuali, né svolgere nuova attività di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo
- acquisire la titolarità di nuovi fondi e l'accesso agli stessi.

Art. 7 (Disposizioni applicative)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Ateneo. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per disciplinare l'utilizzo e l'accesso ai fondi di ricerca da parte di docenti e ricercatori posti in alternanza, in congedo per motivi di studio, collocati in aspettativa facoltativa ed obbligatoria, posti fuori ruolo non per limiti d'età approvato con Decreto Rettorale in data 22/03/96.

2. Il presente Regolamento si applica ai docenti e ricercatori che presenteranno domanda di accesso agli istituti qui disciplinati successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo. Ai docenti e ricercatori che fruiscono già di uno degli istituti presenti nel Regolamento si applica quindi la disciplina previgente, fatte salve condizioni migliorative previste dal presente Regolamento.
